

## Trasparenza e privacy "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Decreto Legislativo 30 giugno  
2003, n. 196  
(sostitutivo della L. 675/1996)

- La legge n. 675/96 aveva inteso garantire un regime di maggiore trasparenza nel trattamento dei dati personali, che nei termini di legge, significa potere di controllo sui propri dati in ciascuna delle fasi in cui si articola il trattamento.
- Trasparenza del trattamento garantito da specifiche norme concernenti: notificazione, informativa, diritto di accesso, registro dei trattamenti, principio di finalità, qualità dei dati.

2

- Il legislatore del '90 aveva cercato di comporre il contrasto di interessi tra accesso e riservatezza ma, per la verità, in modo non del tutto soddisfacente.
- La legge 241/90, con un totale rovesciamento di prospettiva rispetto al passato, ha dettato per l'accesso una disciplina generale, escludendolo solo in alcune materie tassativamente stabilite, tra le quali anche la riservatezza di terzi.

3

## Finalità

Il Codice della privacy rappresenta la sistematizzazione delle norme in materia

- Introduzione di nuove garanzie per i cittadini
- Sostituzione della Legge madre 675/96
- Razionalizzazione delle norme esistenti

4

## Il codice è diviso in tre parti

La prima parte è dedicata alle disposizioni generali (adempimenti e regole generali del trattamento dei dati personali con riferimento ai settori pubblico e privato)

La seconda parte è dedicata a settori specifici ivi incluso l'ambito pubblico (tra le altre disciplina per il settore sanitario)

La terza parte contiene le norme sulla tutela amministrativa e giurisdizionale, sulle sanzioni e sull'ufficio del Garante

5

## Principi generali

Diritto alla protezione dei dati personali (art. 1)

1. **Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.** *Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale.*

Finalità del codice (art. 2)

1. Il "codice", **garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali**, nonché della dignità dell'interessato.

6

## "dato personale",

- qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale

7

## "trattamento"

"**trattamento**" è qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute anche senza il supporto di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, **la consultazione**, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, **la comunicazione**, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non sono registrati in una banca dati

8

## "dati identificativi"

- i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato

9

## "dati sensibili"

- i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

10

## "dati giudiziari"

- i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale

11

## Il consenso

- Il trattamento dei dati personali, salvo che per il settore pubblico, presuppone il "consenso espresso dell'interessato" (art. 23, comma 1); tale principio generale risulta essere temperato dalle previsioni elencate nell'articolo 24.

12

## Il trattamento in ambito pubblico

(artt. 59 – 74 Codice)

### Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici (art. 18 Codice)

- 1. Riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
- 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i **soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.**

14

## Il trattamento in ambito pubblico (artt. 59 – 74 Codice)

- Fondamentale il **principio della trasparenza** (L. 241/1990 sino al D.Lgs. 165/2001 e alla L. 15/2009) quale espressione dei principi costituzionali del **buon andamento e dell'imparzialità** della Pubblica Amministrazione

15

- Altrettanto fondamentale e in posizione in parte antitetica, il **principio della riservatezza**, espressione dei diritti e delle libertà inviolabili di ogni essere umano (art. 2 Costituzione)

16

- **Bilanciamento** del principio di riservatezza degli interessati con i valori della trasparenza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Esigenza di garantire all'interessato un controllo sui dati che lo riguardano, ma anche **di evitare un controllo e un rallentamento delle funzioni istituzionali della P.A.**

17

## Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)

- Il diritto di accesso costituisce una forma particolare di "comunicazione" da parte della P.A. al privato, ai sensi dell'art. 4, lettera i) ["interessato"] del Codice.
- Il diritto di accesso da parte della P.A. a documenti amministrativi contenenti dati personali si differenzia sostanzialmente dall'ipotesi particolare del diritto riconosciuto all'interessato (artt. 7-9 Codice) di esaminare i propri dati personali

18

### Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)

- **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, anche per cio' che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.**

19

### Art. 60 ("dati sensibilissimi")

- Il diritto di accesso non trova applicazione nel caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;
- il trattamento e' consentito **solo e soltanto se la situazione giuridicamente rilevante** che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' **di rango almeno pari ai diritti dell'interessato**, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.

20

### Art. 24 L 241/90

Il diritto di accesso è escluso tra l'altro dai commi:

1. lett. d) quando i documenti riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

21

- A differenza di altre ipotesi in cui vengono in rilievo interessi preminenti dello Stato e nelle quali il diritto di accesso è escluso senza mediazioni, nel caso in cui si ponga l'esigenza di garantire la riservatezza di terzi, così non è.
- La riservatezza dei terzi costituisce bensì un limite all'accesso, tuttavia non si tratta di un limite assoluto ma di un limite modale: prevale in ogni caso l'accesso quando viene in rilievo l'interesse alla cura o alla difesa di un interesse giuridico, (art. 24, co. 7), l. 241/90).

22

- La regola dell'accesso si atteggia pertanto a clausola di chiusura: il diritto all'accesso prevale in ogni caso quando è strumentale alla cura e alla difesa di un interesse giuridico, anche se comporta il sacrificio della riservatezza di terzi. L'accesso riduce un diritto, quello alla riservatezza, riconosciuto e tutelato a livello costituzionale.
- Il legislatore ha operato, in altri termini, un bilanciamento ex lege nel conflitto tra accesso e riservatezza, accordando da un lato prevalenza al diritto di accesso anche nei casi in cui questo diritto incide su quello alla riservatezza, dall'altro richiedendo, a tutela della riservatezza, che l'accesso ai documenti sia necessario per curare o per difendere un interesse giuridico "rilevante".

23